



# CITTÀ DI BAGNOLO MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza 4 Novembre n 2

Codice fiscale 00453990178 Partita iva 00564140986

[protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it)

Prot. 2509

RIF. 1935/2015

Bagnolo Mella, li 19 FEB. 2015

CAT. 6 CL.9 FASC. 15

"METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO  
E C. S.a.s."

Via Degli Artigiani n. 38/40

25021 Bagnolo Mella (BS)

[metalcomo@legalmail.it](mailto:metalcomo@legalmail.it)

**Sig. Modonesi Luigi**

Via S. Rocco n. 9

25020 San Paolo (BS)

[metalcomo@legalmail.it](mailto:metalcomo@legalmail.it)

e, p.c.

PROVINCIA di BRESCIA

Via Milano n.13

25126 Brescia

[ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)

ARPA LOMBARDIA-DIP. DI BRESCIA

Via Cantore, n. 20

25128 Brescia

[dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Spett. le UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA

Via Cefalonia n.70

25124 Brescia

[protocollo@pec.aato.brescia.it](mailto:protocollo@pec.aato.brescia.it)

Spett.le A2A CICLO IDRICO SPA

Via Lamarmora n.230

25124 Brescia

[a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu](mailto:a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu)

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SEDE

**OGGETTO: RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 alla società "METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO E C. S.a.s." sostitutiva di:**

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV sez.II -Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006; per l'insediamento ubicato in Bagnolo Mella, Via Degli Artigiani n. 38/40 .



# CITTÀ DI BAGNOLO MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza 4 Novembre n 2

Codice fiscale 00453990178 Partita iva 00564140986

[protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it)

In ottemperanza ai disposti contenuti nell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 si rilascia alla società "METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO E C. S.a.s." l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 823 del 05/02/2015, ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, diretta a sostituire:

- l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV sez.II -Parte Terza del D.Lgs 152/2006,
- la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs 152/2006.

La validità dell'Autorizzazione è pari ad anni 15 decorrenti dalla data della presente, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013; il rinnovo della stessa è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013, a cui si rimanda.

Si sottolinea che la società "METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO E C. S.a.s.", è tenuta:

- al pieno rispetto delle prescrizioni ed osservazioni indicate dalla Provincia di Brescia e specificate nel decreto dirigenziale n. 823 del 05/02/2015 e relativi allegati;
- a provvedere all'apposizione, sulla presente autorizzazione, della marca da bollo dell'importo di € 16,00 contraddistinta dal codice n. 01132153206209, di cui alla dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante della Società, Modenesi Luigi, in data 13/02/2015 e trasmessa al SUP tramite PEC in data 13/02/2015;
- alla costante conservazione di copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, al fine di consentire lo svolgimento di eventuali attività di controllo e vigilanza da parte degli enti preposti.

Inoltre, in applicazione a quanto disposto dalla D.G.P. n. 50 del 24/02/2004, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di 90 giorni dalla presente una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia, secondo lo schema allegato all'AUA "allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 50 R.V. in data 24 febbraio 2004 - Allegato A)", dall'importo pari a € 22.149,13 (Euro ventiduemilacentoquarantanove/13) e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i 12 mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto dal punto 12) del provvedimento provinciale n. 823 del 05/02/2015.

Si sottolinea che:

- l'originale della garanzia finanziaria deve essere depositato in Provincia di Brescia;
- l'attività di recupero rifiuti assentita con l'AUA potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Brescia.

Si precisa infine che la presente Autorizzazione Unica Ambientale NON sostituisce alcun titolo abilitativo in materia edilizia, per il quale si rimanda alla specifica normativa di settore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

Distinti saluti.

Il Responsabile dello Sportello Unico  
per le Attività Produttive

Geom. Cristian Platto

Allegati:

- Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 823 del 05/02/2015.

CP/CB/LF rilascio AUA METALCOMO DI MODONESI



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE,  
UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13  
25126 Brescia

Telefono  
030/37.49.566

Fax  
030/37.48.482

Pratica AUA  
Fascicolo rifiuti n. 2373

Brescia, **9 FEB. 2015**

SUAP COMUNE DI BAGNOLO MELLA  
*protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it*

e.p.c. **METALCOMO DI MODONESI LUIGI E  
ENZO & C. SAS**  
V. DEGLI ARTIGIANI 38/40  
25021 BAGNOLO MELLA (BS)  
*metalcomo@legalmail.it*

*Chiodini + Longhi*

P.G. n. \_\_\_\_\_ LM/sg  
CL 091106

OGGETTO: **Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO & C. SAS presso l'insediamento in comune di BAGNOLO MELLA V. DEGLI ARTIGIANI 38/40.**

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'A.U.A. n. **823** del **- 5 FEB. 2015**

**E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.**

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n.- 50 del 24.02.2004, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria a favore della **Provincia di Brescia**, secondo le modalità previste dalla D.G.P. n. 50 R.V. del 24/02/2004 che si allega in copia.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di **€ 22.149,13 (Euro ventidueemilacentocquarantanove/13)** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 12) del provvedimento provinciale n. **823** del **- 5 FEB. 2015**

**L'originale della garanzia finanziaria deve essere trasmessa alla provincia di Brescia e si sottolinea inoltre che l'attività di recupero rifiuti assentita con l'AUA potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia.**

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo scrivente Settore, Via Milano n. 13, Brescia - Tel. 030.3749566 (Stefania Gaibotti)

E' fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distinti saluti

Il Funzionario  
(Loredana Massi)

AGG PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 15682/2015 del 09-02-2015  
Copia Documento

RIFIUTI



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 823/2015**

**SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 271/2015**

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA, V. DEGLI ARTIGIANI 38/40 DALLA DITTA METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO & C. SAS, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA V. DEGLI ARTIGIANI 38/40.**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto di coordinamento dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02.12.2014 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;

Documento Firmato Digitalmente

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quarta "Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce "comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.";
- deliberazione della giunta regionale 20 ottobre 2010, n. 661, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

**Visti** i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte terza "Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- regolamento regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento della acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- deliberazione della giunta provinciale n. 208 del 10/05/2010, recante "Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque. Aggiornamento";

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di BAGNOLO MELLA, registrata al protocollo generale di questa Provincia (P.G.) con n. 134058 in data 03/11/2014, con la quale il Sig. Modenesi Luigi, nella sua qualità di rappresentante della ditta **METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO & C. SAS**, avente sede legale in comune di BAGNOLO MELLA, V. DEGLI ARTIGIANI 38/40, ha chiesto l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento sito in comune di **BAGNOLO MELLA (BS), V. DEGLI ARTIGIANI 38/40**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA: comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. R1401), efficace fino al giorno 14.12.2014;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda il SUAP ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990;

**Dato atto** che con nota P.G. n. 152730 del 15.12.2014, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 2092 del 12.01.2015;

**Dato Atto** che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'art. 9 del regolamento regionale n. 4 del 24.03.2006;

**Rilevato che:**

Documento Firmato Digitalmente

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 23, Mapp. n. 781/p censuario di Bagnolo Mella (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di BAGNOLO MELLA n. 12190 del 14.08.2014), ha la seguente destinazione urbanistica: "zona D2 produttiva di completamento";
- considerando il vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. IX/661 del 20.10.2010, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

**Rilevato** che l'AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente all'adozione del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

**Vista** la nota dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Brescia, registrata al protocollo generale provinciale n.8078 in data 26/01/2015 con allegato il parere relativo allo scarico di acque di prima pioggia;

**Dato atto** che il Comune di Bagnolo Mella con nota del 08/01/2015 prot.n.147 ha dichiarato che l'insediamento ricade in zona non servita da pubblica fognatura separata per acque meteoriche;

**Dato atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **22.149,13 (Euro ventiduemilacentoquarantanove/13)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- |  |             |
|--|-------------|
| - messa in riserva di mc 78 di rifiuti non pericolosi destinati al recupero e mc 24 di materiale in attesa di certificazione, pari a | € 953,75    |
| - recupero di t/anno 1700 di rifiuti non pericolosi pari a   | € 21.195,38 |

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Ritenuto** opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del d.lgs. 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.130 del d.lgs. n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

**Preso atto** della certificazione n. 20317 emessa il 20.12.2013 con scadenza 19.12.2016, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011 e certificazione n. 20318 emessa il 20.12.2013 con scadenza 19.12.2016, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Reg. CEE 715/2013;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti, dell'Ufficio Acque e con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

**dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO & C. SAS** (C.F. 01474550173), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di BAGNOLO MELLA (BS), V. DEGLI ARTIGIANI 38/40, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, dagli allegati "Sezione recupero rifiuti", "Sezione scarichi idrici", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati, dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Scarichi idrici", parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato denominato "AUA - Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, a cura del competente SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
6. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
7. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n.

Documento Firmato Digitalmente

- 59/2013;
8. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
  9. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
  10. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
  11. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R1739**;
  12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **22.149,13 (Euro ventiduemilacentoquarantanove/13)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio della presente, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 e deve avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  13. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
  14. di prescrivere che l'attività di recupero dei rifiuti assentita con il presente atto potrà essere avviata solo a seguito dell'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di questa Provincia;
  15. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
  16. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controlli e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 05-02-2015



**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI GARANZIA FINANZIARIA  
MEDIANTE FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DEI SOGGETTI  
AUTORIZZATI DALLA PROVINCIA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO E/O  
ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DI RIFIUTI.**

**FIDEJUSSIONE**

**Premesso che:**

1. con atto del Dirigente del Settore/Servizio \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, la Provincia di Brescia ha autorizzato la ditta \_\_\_\_\_ (in seguito denominata anche Contraente), avente sede legale nel comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ all'esercizio di un'attività di smaltimento/recupero di rifiuti \_\_\_\_\_ in comune di \_\_\_\_\_, località/Via \_\_\_\_\_;
2. ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è subordinato alla prestazione di idonea garanzia in favore della Provincia di Brescia, a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;
3. la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi Euro \_\_\_\_\_ l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi;
4. la presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione sino alla scadenza della stessa, maggiorata di un anno, e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente pubblico competente;

**Tutto ciò premesso:**

**ART. 1**

**COSTITUZIONE DELLA GARANZIA**

La sottoscritta Azienda di Credito (in seguito denominata Società), iscritta all'albo delle Banche e dei gruppi creditizi n. \_\_\_\_\_/Società di Assicurazione \_\_\_\_\_ (in seguito denominata Società), autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazione verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente con D.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ (Agenzia di \_\_\_\_\_), nella persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, Sigg. \_\_\_\_\_, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. si costituisce fideiussore della Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Brescia, in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri enti ed organi pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3. delle premesse.

**ART. 2**

**DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui all'autorizzazione in premessa richiamata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto doloso o colposo nel periodo dell'efficacia della garanzia stessa.

**ART. 3**  
**EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA**

- a) La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione citata in premessa sino al giorno \_\_\_\_\_ (scadenza comprensiva di un anno in più).
- b) In caso di rinnovo dell'autorizzazione, a seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalla Provincia, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.
- c) In caso di cessazione dell'attività, superati i termini di cui alla lett. a) o in caso di cessazione anticipata, la garanzia sarà, comunque, valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia, tramite dichiarazione della stessa. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2 verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia; in caso di cessazione anticipata la polizza è, comunque, efficace per un ulteriore anno in più.

**ART. 4**  
**ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1 delle premesse e sussistano quindi i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il Dirigente provinciale competente, con atto da comunicare alla Società e al Contraente, dispone motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla società entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna.
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la polizza rimane valida sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli artt. 1 e 2.

**ART. 5**  
**RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

**ART. 6**  
**PAGAMENTO DEL PREMIO E ALTRI ONERI**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito anche nel caso in cui il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

**ART. 7**  
**FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**ART. 8**  
**FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto tra l'Ente garantito e la Società è competente l'Autorità Giudiziaria di Brescia.

**II CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>METALCOMO DI MODONESI LUIGI E ENZO &amp; C. SAS</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	
		01474550173	
<b>SEDE LEGALE</b>	V. DEGLI ARTIGIANI 38/40 BAGNOLO MELLA		
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	<b>BAGNOLO MELLA (BS) V. DEGLI ARTIGIANI 38/40</b>	<b>FOGLIO N. 23</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	781/p
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	DISPONIBILE	~ m <sup>2</sup> 628	
	SUPERFICIE COPERTA	~ m <sup>2</sup> 400	
	AREA SCOPERTA PAVIMENTATA	~ m <sup>2</sup> 136	
	AREA SCOPERTA PERMEABILE	~ m <sup>2</sup> 32	
	AREA A VERDE	~ m <sup>2</sup> 60	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	ZONA D2 produttiva di completamento	VIGENTE P.G.T.	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	<b>MODONESI LUIGI</b> (MDNLGU55H05B157C) Nato il 05/06/1955 a BRESCIA (BS) Residente in V. S. ROCCO, 9 - 25020 SAN PAOLO (BS)		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	<b>MODONESI LUIGI</b> (MDNLGU55H05B157C) Nato il 05/06/1955 a BRESCIA (BS) Residente in V. S. ROCCO, 9 - 25020 SAN PAOLO (BS)		

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 628 mq; l'impianto è sito nel comune di BAGNOLO MELLA (BS) V. DEGLI ARTIGIANI 38/40 è censito al NCTR del comune di BAGNOLO MELLA al foglio n. 23 mappale 781/p; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “ ZONA D2 produttiva di completamento ” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di BAGNOLO MELLA (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
<b>TOTALE</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				R4,R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						
100210							
120101							
150104							
160117							
170405							
190102							
190118							
191202							
200140							
<b>TOTALE</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				R4,R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb;inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale,solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						
110501	zinco solido						
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
200140	metallo						
<b>TOTALE</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]				R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
<b>TOTALE</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF - AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto oggetto di recupero come MPS;
- 2.9 i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio e rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste (EOW), devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011 e n. 715 del 25/07/2013;
- 2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.11 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.12 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

## 2.13 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

## 3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

## **Allegato all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**

### **AUA - Sezione SCARICHI IDRICI**

#### **1. DESCRIZIONE**

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia derivanti dall'immobile adibito a:

- attività di recupero rifiuti non pericolosi;

svolta nel comune di Bagnolo Mella (BS), Via degli Artigiani n.38/40, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

#### **2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI**

Gestore: METALCOMO di Modonesi Luigi e Enzo e C. S.a.s.

Sede legale: Via degli Artigiani n.38/40 – Bagnolo Mella (BS)

insediamento: Via degli Artigiani n.38/40 – Bagnolo Mella (BS)

##### **Descrizione dell'attività e degli scarichi**

- La ditta esercita l'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi in un immobile ubicato nella zona artigianale del comune di Bagnolo Mella servita da pubblica fognatura;
- il Comune di Bagnolo Mella con nota del 08/01/2015 protocollo n.147 ha dichiarato che la zona non è servita da pubblica fognatura separata per acque meteoriche;
- l'attività rientra tra quelle indicate all'art.3 comma 1 lett. b) del regolamento regionale n.4/2006, soggetta alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia;
- l'approvvigionamento idrico potabile e igienico sanitario avviene da acquedotto comunale per un quantitativo di circa 27 m<sup>3</sup> all'anno;
- l'insediamento ha una superficie complessiva di 628 m<sup>2</sup> di cui 400 m<sup>2</sup> coperti dal capannone, 136 m<sup>2</sup> dal piazzale antistante sul quale transitano i mezzi in ingresso e in uscita dal capannone, 92 m<sup>2</sup> da un'area verde sul lato posteriore sulla quale non è prevista alcuna attività;
- la ditta dichiara che non vi sono pericoli di inquinamento delle acque meteoriche e ha chiesto, ai sensi dell'art.13 del regolamento regionale n. 4/2006, di non essere assoggettata alla separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, in quanto l'attività viene esercitata all'interno del capannone, il piazzale impermeabilizzato che costituisce la superficie scolante di 136 m<sup>2</sup> è interessato al solo transito degli automezzi;
- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale sono raccolte in una caditoia e tramite condotta convogliate nello scarico S2 in un pozzo perdente, previo transito in un pozzetto per il prelievo di campioni;
- le acque pluviali della copertura sono raccolte in due reti fognarie separate e disperse negli strati superficiali del sottosuolo mediante due pozzi perdenti;
- le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono raccolte in rete fognaria separata allacciata alla pubblica fognatura con scarico S1.

### Tipologia dello scarico

Le acque dello scarico S2 sono definite acque di prima pioggia, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del regolamento regionale n.4/2006, per le quali la ditta ha dichiarato che non vi sono pericoli di contaminazione e ha chiesto di potersi avvalere delle disposizioni previste dall'art. 13 per le superfici scolanti a ridotto impatto inquinante, ovvero di non essere assoggettate alla separazione e trattamento di tali acque, ammesse con recapito negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei valori di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n.4/2006.

### 3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico S2 negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente :

Scarico	Tipologia acque reflue	recapito	Comune	indirizzo	dati catastali		Coordinate Gauss Boaga	
					fg	map	X	Y
S2	1^ pioggia	strati superficiali del sottosuolo	Bagnolo Mella	Via degli Artigiani 38/40	23	781	1593605	5030265

deve rispettare i valori limite di emissione della tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e il divieto di scarico sul suolo / strati superficiali del sottosuolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., riportate di seguito:

- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- lo scarico S2 di acque di prima pioggia dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento di dimensioni cm 50x50 e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di cm 50 per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo di campioni;
- per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, per lo scarico S2 di acque di prima pioggia nel corso di validità dell'autorizzazione dovrà essere eseguita un'analisi all'anno;
- l'analisi dovrà rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi totali, B.O.D.5, C.O.D., Ferro, Cromo totale, Rame, Zinco, Nichel, Idrocarburi totali e Saggio di tossicità acuta;



- d) le analisi di cui alla precedente lett. b) dovranno essere effettuate con oneri a carico del titolare dello scarico, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalla normativa di riferimento;
- e) i relativi certificati dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- f) i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- g) la caditoia e i pozzetti di ispezione e campionamento dovranno essere mantenuti in piena efficienza e periodicamente asportati i fanghi e i sedimenti;
- h) sulla superficie scolante non dovranno essere depositati rifiuti;
- i) il titolare deve comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa dello scarico;

## 5. INDICAZIONI

- la superficie scolante del piazzale dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento regionale n.4/2006;
- i fanghi provenienti dalla pulizia delle caditoie, dei pozzetti di ispezione e di campionamento dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- il pozzetto di campionamento dovrà essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per le operazioni di controllo dell'autorità competente, ai sensi dell'art.101, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*'Modifiche'*), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 124, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali lo stesso ha origine.

**Da:** ambiente@pec.provincia.bs.it  
**Inviato:** lunedì 9 febbraio 2015 16:00  
**A:** METALCOMO/MODONESI L E ENZO SAS-BAGNOLO MELLA; COMUNE DI BAGNOLO MELLA  
**Oggetto:** AOO Provincia di Brescia - 09/02/2015 - 0015882  
**Allegati:** Segnatura.xml; 823\_150209155153.pdf; Copia\_DocPrincipale\_823\_150209155153.pdf; garanzia\_20150209152735.pdf; 823\_atti\_401797333608.pdf.p7m; 823\_Allegato\_AUA\_metalcomo.pdf.p7m

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA PER ESERCIZIO ATTIVITÀ RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI GESTITA DALLA DITTA METALCOMO DI MODONESI LUIGI ENZO C SAS PRESSO INSEDIAMENTO IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA -